

REGOLAMENTO
per lo Studentato Internazionale
Fra Luigi Chmel



Roma – 2025

- 1 La costituzione dello Studentato Internazionale Fra Luigi Chmel dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, con sede in Via del Corso, 45 – 00186 Roma (Italia) è stata approvata dal Definitorio generale in data 17 ottobre 2007 in seguito ad una precisa richiesta emersa dalla riunione allargata del 11-12 giugno 2007 fra i componenti della Curia generale, i Superiori della Provincia Madonna del Buon Consiglio d'Italia, della Província Santa Rita de Cássia do Brasil e della Delegazione delle Filippine.
- 2 Lo Studentato Internazionale vuole rispondere ad alcune esigenze e priorità presenti nell'Ordine e porta il nome di Fra Luigi Chmel che merita di essere ricordato come esempio degli studenti Agostiniani Scalzi. Lo Studentato Internazionale è alle dirette dipendenze dell'Autorità centrale (cf. proposizione di approvazione, 17 ottobre 2007).
- 3 Il presente *Regolamento* viene aggiornato in data 18 ottobre 2025 (Prot. Reg. V; fol. 257/13) in seguito alla riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in Roma il 13 ottobre 2025.

Capitolo 1 Obiettivi

- 4 Lo Studentato Internazionale si propone di accogliere professi dell'Ordine allo scopo di favorire la conoscenza e la comunione tra religiosi provenienti da varie regioni e provvedere alla continuità della loro formazione spirituale e culturale, con particolare attenzione alla spiritualità, carisma e storia degli Agostiniani Scalzi.
- 5 Lo Studentato cerca anche di preparare i religiosi a collaborare, con piena disponibilità ai progetti e iniziative dell'Ordine (missioni, seminari, attività apostoliche, incarichi particolari ed altri).
- 6 Lo Studentato, infine, si prefigge a dare la possibilità di conseguire i titoli accademici (baccellierato, licenza e/o dottorato).

Capitolo 2 Conduzione e direzione

- 7 I locali nei quali ha sede lo Studentato Internazionale sono concessi in uso gratuito dalla Provincia d'Italia secondo le modalità definite dalla relativa convenzione. La conduzione dello Studentato Internazionale è di diretta responsabilità dell'Autorità centrale che agisce tramite il Consiglio di Amministrazione.
- 8 Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - Il Priore generale, *Presidente*.
 - Il Direttore generale per gli studi e la formazione, *Segretario*.
 - I Priori provinciali.
 - Il Priore della Casa di Gesù e Maria.
 - Il Maestro dei Professi.

- 9 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ordinariamente una volta all'anno per esaminare la situazione morale ed economica dello Studentato Internazionale e tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei componenti lo richiedano; i componenti possono delegare, in caso di necessità, un loro sostituto.
- 10 I responsabili della formazione che sono nominati dal Priore generale, con il consenso del Definitorio generale, secondo il n. 194, k delle *Costituzioni*, sono: il Priore e il Maestro.
- 11 Il Priore locale nomina, sentiti gli altri responsabili della formazione, uno o più Direttori spirituali.
- 12 I responsabili della formazione hanno il diritto e il dovere di curare la formazione di ogni alunno e di prendere le decisioni opportune secondo quanto previsto dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio*.

Capitolo 3 Iter per l'accoglienza dei Professi

- 13 Questo è il procedimento da seguire:
 - a) Gli alunni dello Studentato Internazionale sono Professi, proposti dal Priore provinciale competente, il quale presenta una richiesta scritta al Priore generale, con una scheda di presentazione del candidato. Le richieste devono essere inviate almeno 4 (quattro) mesi prima dell'inizio degli studi accademici;
 - b) Il Priore generale esamina la richiesta e, sentito il parere del Priore della Casa di Gesù e Maria, ne valuta l'eventuale approvazione.

Capitolo 4 Norme per i Professi

- 14 Gli alunni devono rispettare i tempi previsti per il conseguimento dei gradi accademici.
- 15 All'inizio di ogni semestre accademico, il Professo è tenuto a presentare al Maestro il proprio piano di studi, complessivo di impegni accademici ordinari e straordinari.
- 16 Entro una settimana dal termine di ogni semestre accademico, il Professo deve redigere e presentare al Maestro una relazione scritta riguardante lo sviluppo degli studi e il suo inserimento nella vita comunitaria. Il Maestro inoltrerà poi tale relazione al Priore generale e al Priore provinciale competente.
- 17 Gli alunni, per la natura stessa dello Studentato Internazionale, non dimentichino che sono chiamati a dare una maggiore testimonianza di vita comune nel pieno rispetto delle *Costituzioni* e delle esigenze della vita religiosa per favorire la comunione tra persone provenienti da varie parti del mondo. Per questo la conoscenza della lingua italiana è obbligatoria e se entro un anno della permanenza nello Studentato Internazionale il

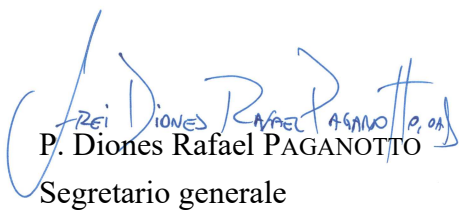
Professo non dimostra un dominio minimo della lingua, secondo il giudizio della Comunità formativa, dovrà rientrare nella Provincia di origine.

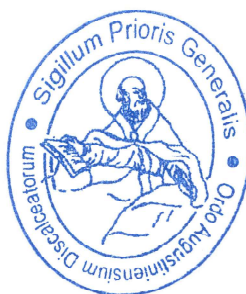
- 18 Gli impegni pastorali e l'uso dei mezzi di comunicazione vengono regolati dal Capitolo della Casa.
- 19 I Professi, terminato il primo ciclo di teologia, con il conseguimento del baccellierato, torneranno alle loro Province di origine per dare continuità al loro percorso di formazione sotto la diretta responsabilità del proprio Superiore maggiore.
- 20 I Superiori maggiori che intendono far conseguire titoli di licenza o dottorato indichino la tipologia di specializzazione.
- 21 Per l'ammissione ai ministeri: il lettorato venga conferito al secondo anno di teologia e l'accollato al terzo anno, indicativamente in occasione della solennità dell'Immacolata.
- 22 Le vacanze ai luoghi di origine sono a carico e a discrezione di ogni rispettiva Provincia.

Capitolo 5 Aspetto economico

- 23 L'onere finanziario per il mantenimento dello Studentato Internazionale è condiviso nella seguente forma:
 - a) Sono a carico della Provincia di origine le spese di iscrizione scolastica, assistenza sanitaria annuale, i viaggi dal ed al proprio paese di origine.
 - b) Le spese di carattere ordinario (vitto, vestiario ed altro) sono a carico della Casa di Gesù e Maria; le Province contribuiranno con una tassa a seconda delle necessità, stabilita ogni anno nella riunione del Consiglio di Amministrazione.
 - c) Le risorse acquisite da tutti i membri della comunità per mezzo del loro apostolato e/o altri servizi, devono essere messe in comune secondo le norme delle *Costituzioni* (nn. 31-32; 263-264).
- 24 Possibili o necessarie modifiche, aggiunte, precisazioni ed interpretazioni del presente regolamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione e a cui il Definitorio generale darà il suo consenso.

Roma, 18 ottobre 2025.


P. Diones Rafael PAGANOTTO
Segretario generale




P. Nei Márcio SIMON
Priore generale